DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1983

relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche da taluni paesi terzi

(83/70/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare gli articoli 16 e 28,

considerando che le decisioni della Commissione 78/693/CEE [2], 78/694/CEE [3], 78/695/CEE [4], 79/238/CEE [5], 79/543/CEE [6], 79/544/CEE [7], 81/526/CEE [8], 81/545/CEE [9], 81/546/CEE [10] e 81/547/CEE [11] stabiliscono le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche rispettivamente dall'Argentina, del Brasile, dell'Uruguay, dal Paraguay, dalla Spagna, dal Cile, dalla Svizzera, dalla Bulgaria, dall'Austria e dalla Iugoslavia ;

considerando che nelle suddette decisioni sono state stabilite condizioni speciali per alcuni Stati membri parallelamente alle condizioni applicabili negli scambi intracomunitari ; che il Consiglio, con la direttiva 82/893/CEE [12], ha prorogato l'applicazione di tali condizioni speciali ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. All'articolo 2 delle decisioni 78/693/CEE, 78/694/CEE e 78/695/CEE concernenti l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay, la data del « 31 dicembre 1982 » è sostituita dalla data del « 31 dicembre 1983 ».

2. L'articolo 4 delle decisioni 78/693/CEE, 78/694/CEE, 78/695/CEE, 79/238/CEE, 79/543/CEE, 79/544/CEE e 81/526/CEE concernenti l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, la Spagna, il Cile e la Svizzera è sostituito dal seguente :

« *Articolo 4*

La presente decisione verrà riesaminata per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica nella Comunità ».

3. L'articolo 4 delle decisioni 81/545/CEE, 81/546/CEE e 81/547/CEE concernenti la Bulgaria, l'Austria e la Iugoslavia è sostituito dal seguente :

« *Articolo 4*

La presente decisione verrà riesaminata, per essere adeguata alla regolamentazione comunitaria in materia di controllo ed eradicazione dell'afta epizootica e della peste suina nella Comunità ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 19.
(3) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 29.
(4) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 37.
(5) GU n. L 53 del 3. 3. 1979, pag. 33.
(6) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 18.
(7) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 24.
(8) GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 19.
(9) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 1.
(10) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 7.
(11) GU n. L 206 del 27. 7. 1981, pag. 15.
(12) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.